

ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE DELLE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE

ART. 1 - FINALITA'

Il Regolamento disciplina i casi e le condizioni della concessione in uso a terzi degli spazi e delle strutture delle scuole appartenenti in proprietà o ad altro titolo all'Istituzione.

ART. 2 - PRINCIPI

L'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole può essere oggetto di concessione a condizione che risulti salvaguardato il regolare svolgimento delle lezioni e delle attività connesse con il funzionamento della scuola.

ART. 3 - CRITERI GENERALI

I locali e le attrezzature delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado dell'Istituzione possono essere concessi per attività che, fuori dall'orario scolastico, concorrano a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio rivolte anche ad utenti che non frequentano la scuola.

ART. 4 - DEFINIZIONI

Con la dizione "locali ed attrezzature" si intendono le aule, le palestre, le biblioteche, i laboratori, le aule speciali, gli impianti e le attrezzature in genere appartenenti all'Istituzione.

2. Con l'espressione "fuori dall'orario scolastico" si intendono gli spazi temporali durante i quali nella scuola non vengono esercitate attività didattiche o di Istituto, anche curricolari, complementari ed integrative.

ART. 5 - MODALITA' DELLA CONCESSIONE

L'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche è concesso dal Direttore dell'Istituzione previa dichiarazione di nulla osta da parte del Dirigente scolastico Capo dell'Istituto interessato.

2. Il nulla osta è obbligatorio e, se contrario, deve essere succintamente motivato. Lo stesso non è vincolante per l'Istituzione.

3. La concessione è rilasciata dal Direttore dell'Istituzione, o da un funzionario appositamente delegato, che può motivatamente dissentire dal parere del dirigente scolastico.

4. La concessione è regolata da una convenzione scritta con la quale il concessionario assume ogni responsabilità civile e patrimoniale anche in ordine alla sicurezza ed all'igiene, per i danni anche a terzi eventualmente derivati dall'uso dei locali e delle attrezzature e si impegna a tenere indenne l'Istituzione ed il Dirigente scolastico capo dell'Istituto da ogni responsabilità per i danni stessi.

5. Il concessionario deve anche impegnarsi ad utilizzare i locali e le attrezzature per attività o manifestazioni compatibili con la loro destinazione.

6. L'uso per attività che non corrispondono a quelle indicate nella convenzione di concessione comporta la revoca della concessione.

ART. 6 - RILASCIO

La richiesta di utilizzo dei locali e delle attrezzature va presentata all'Istituzione corredata dal nulla osta del Dirigente scolastico e deve essere accompagnata da una relazione sui fini e sul programma e i tempi di realizzazione delle attività nonché sui titoli professionali e culturali dei soggetti che in concreto devono realizzare le attività.

ART. 7 - CRITERI DI CONCESSIONE

L'uso può essere concesso:

- a) per attività di formazione organizzate dalle Associazioni professionali degli operatori della scuola.
- b) per attività organizzate dalle Associazioni di Volontariato dirette al perseguimento dei propri fini istituzionali.
- c) per attività organizzate da altre Associazioni culturali, sociali e sportive omogenee alle finalità di cui all'art.3.

I Dirigenti scolastici applicheranno i predetti criteri nell'ordine indicato anche nei casi di plurime richieste di utilizzo di un medesimo locale.

2. L'uso dei locali e delle attrezzature è sempre concesso per le attività organizzate dal Comune e si prescinde dal nullaosta della scuola.

ART. 8 - DURATA

La durata della concessione non può essere superiore a mesi 12 e può essere rinnovata.

ART. 9 - REVOCA

La concessione può essere revocata per sopravvenute ed eccezionali necessità che impongono di destinare i locali ad esigenze sociali.

Il provvedimento di revoca è emesso dal Direttore ed ha effetto immediato.

ART. 10 - ONEROSITA'

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una quota forfettaria di concorso alle spese di gestione nella misura mensile di €.100,00.

2. La quota forfettaria è corrisposta alla Istituzione. Le spese di pulizia e di vigilanza, eventualmente sostenute dalle

Istituzioni scolastiche, vanno regolate direttamente con le Istituzioni scolastiche.

ART. 11- CAUZIONE

Il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione fissata in sede di stipula della convenzione in relazione al periodo di utilizzo, alla dimensione dei locali ed alla tipologia delle attrezzature richieste e concesse e che va da un minimo di €.250,00 ad un massimo di €.3.000,00.

2. La cauzione può essere prestata altresì tramite polizza bancaria o assicurativa.

ART. 12 - CONCESSIONE GRATUITA

La concessione in uso al Comune è esentata dal versamento della cauzione e dal pagamento della quota forfettaria.

ART. 13 - PROVENTI

I proventi derivanti all'Istituzione dalla quota forfettaria di cui all'art. 10 incrementano il fondo per l'autonomia scolastica e vanno ripartiti a favore delle scuole interessate.

ART. 14 - NORMA TRANSITORIA

Le concessioni dei locali e delle attrezzature scolastiche rilasciate dal Comune di Marsala sino al 30 settembre 2006 conservano la loro validità sino alla scadenza prevista.

Approvato dal C.d.A. dell'Istituzione "Marsala Schola" nella seduta dell'8.06.07 verbale n. 19

CAUZIONE PER CONCESSIONE LOCALI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE

tipo locali	quantità	da 1 a 6 mesi	da 7 a 12 mesi
Aule	fino a 4	€ 250,00	€ 500,00
Aule	oltre 4 aule	€ 500,00	€ 1.000,00
Palestra	senza attr.	€ 500,00	€ 1.000,00
Palestra	con attrezz.	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Palestra	con attrezz. più servizi o aule	€ 2.000,00	€ 3.000,00